

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

(approvato con delibera di G.C. n.315 del 06.12.2022)

Articolo 1. Oggetto

Premesso che la modalità ordinaria e privilegiata della riunione della Giunta Comunale è in presenza, il presente regolamento disciplina lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematica delle riunioni della Giunta del Comune di Baronissi, qualora uno o più componenti, compresi il Segretario Generale e/o il Vicesegretario, siano impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta.

Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza con modalità telematica” le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti, compresi il Segretario Generale e/o il Vice Segretario, siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio P.C., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire l'identità dei presenti collegati da remoto e da luoghi diversi.

Art. 2 Principi e criteri

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 48, del D.lgs n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 3 Requisiti tecnici

La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- la constatazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
- la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4 Convocazione delle sedute

Il Sindaco ha facoltà di convocare la seduta in videoconferenza:

- per impossibilità di uno o più componenti della Giunta a partecipare alla seduta in presenza;
- nel corso della seduta, ove constatasse la mancanza del numero legale;

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione, laddove ne ricorra la necessità, del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o dirigenti e funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Ciascun componente della Giunta o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

Le sedute della Giunta comunale in videoconferenza o in modalità mista si intendono svolte nella Sede istituzionale dell'Ente. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono, ad esempio, riguardare: problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici.

Art. 7. Segretezza delle sedute della Giunta e verbalizzazione

Le sedute della Giunta sono segrete.

Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti.

Il verbale contiene inoltre:

la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

l'esito delle votazioni;

la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione. Il verbale sarà conservato dalla Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 8 Protezione dei dati personali

Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che partecipano alle sedute.

Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.